Art. 120 Riqualificazione di edifici dismessi o degradati

- 1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 116, al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, i comuni attivano accordi urbanistici per la demolizione di edifici dismessi e degradati, posti all'esterno degli insediamenti o incongruenti rispetto al contesto paesaggistico di riferimento o situati in aree ad elevata pericolosità idrogeologica, anche con parziale delocalizzazione del volume preesistente.
- 2. Con l'accordo urbanistico avente effetto di variante non sostanziale al piano regolatore generale sono determinati:
- a) l'eventuale volume da recuperare e da rilocalizzare sulla base del rapporto costi-benefici complessivi connessi con l'intervento e della stima del valore economico delle aree;
 - b) le modalità di ripristino dell'area con eventuale cessione all'ente pubblico.
- 3. La Provincia promuove, attraverso il Fondo per il paesaggio, gli interventi di cui al comma 1, finanziando le opere di demolizione nel caso di cessione delle aree per funzioni pubbliche.